

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 093/CFA
(2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S.D. VIRTUS JUNIOR NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. FONTANELLA GENNARO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., E 10 COMMA 2 C.G.S.;

- INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. CROCE RAFFAELE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 61 COMMI 1 E 5 C.G.S., ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

- PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 7283/551 PF15-16 SP/AC (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 45 del 10.11.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Virtus Junior Napoli di Castellammare di Stabia (Napoli), dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- DEL SIG. MATZUZZI JURI ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 C.G.S.;

- DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 17.11.2016)

La C.F.A., dichiara estinto il procedimento.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- DEL SIG. ALESSANDRO CAVALLI, ALLENATORE TESSERATO PER L'ASD ATLETICO ORTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, 2 E 3 C.G.S.;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ORTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 471/886PF15-16/AV/VG DEL 8.7.2016
(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 80 del 25.11.2016)

La C.F.A., dichiara estinto il procedimento.

4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. APRILE ANTONINO, CAMPANELLA CRISTIAN, CANNIZZARO IGNAZIO, MANENTI ANGELO, PUZZO LUIGI, TROVATO FRANCESCO, ABBATE CLAUDIO, ASSENZA GIANCARLO, CARNEMOLLA CARLO, RENDO GIORGIO, TASCA BARTOLO, VIRA ANDREI COSTANTINO, VIRDERI PIERO, ZISA GIUSEPPE ANDREA, FICILI DAMIANO, SCARSO GIORGIO, FEDE GIUSEPPE (CALCIATORI TESSERATI ALL'EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ DELLA SOCIETÀ A.S.D. DONNALUCATA), ARRABITO MASSIMILIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. DONNALUCATA) E LA SOCIETÀ A.S.D. DONNALUCATA PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N.3732/1316 PF15-16 MS/AG DELL'11.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

5. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO:

- **DEL SIG. BLANDO SANTO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D. GANGI CALCIO,**
- **DEI SIGG.RI SPITALE EPIFANIO, SALVO GIUSEPPE, VITALE MASSIMILIANO DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ POL. D. GANGI CALCIO,**
- **DELLA SOCIETÀ POL. D. GANGI CALCIO,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3751/1077 PF15-16 /MB/AG DEL 12.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

6. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO:

- **DEL SIG. TARANTINO GIUSEPPE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F.,**
- **DEI SIGG.RI BUSALACCHI FRANCESCO, IMBURGIA STEFANO, INCANDELA FRANCESCO, PRINCIPATO EMANUELE, CUCCIONE SALVATORE, LO CASCIO SALVATORE MARIA, LO DOLCE SALVATORE, MARCHESE ANDREA, RANDAZZO VINCENZO ANTONIO, VISCUSO GIACOMO E FIGLIA EMANUELE CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO, AI SENSI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F.**

- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3655/1315 PF15-16 /MS/AG DEL 10.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

7. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO:

- **DEL SIG. CALIÒ ANTONINO DIRIGENTE DELLA A.S.D. NASITANA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA 1, E ALL'ART. 61 COMMA 1 DELLE N.O.I.F.,**

- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. NASITANA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3490/1338 PF15-16 GP/MB/PP DEL 06.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

8. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.:

- **STURIALE SANTO DIRIGENTE DELLA A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA;**

- **AMANTE GIUSEPPE NON SOCIO MA RIFERIBILE ALLA A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA 1, E ALL'ART. 61 COMMA 1 DELLE N.O.I.F.;**

- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3741/1275 PF15-16 GP/MB/PP DEL 12.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

II COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO A.S.D. LIBERTAS SAN MARCO TROTTI AVVERSO LE SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA/OGGETTIVA, EX ART 4 COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 4106/177 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Libertas San Marco Trotti di San Felice a Cancellò di (Caserta). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO A.S.D. ABELLIUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO FABIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMA 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALC. VENEZIA GIUSEPPE, DONNARUMMA MANUEL E VISILLI ORAZIO E DI SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. CUCCINIELLO GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **AMMENDA DI €800,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 4001/93 PF16-17 AA/AC DEL 17.10.2016 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Abellium Calcio 2012 di Atripalda (Avellino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

11. RICORSO SIG. TECCE ENRICO (PRESIDENTE SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, ART. 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 DELLE N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA 4213/1194 PF15-16/AA/AC/CF DEL 20.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 49 del 24.11.2016)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Tecce Enrico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO U.S.D. G. CAROTENUTO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA 4636/18 PF16-17/AA/AC DEL 2.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 01.12.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.G. G. Carotenuto di Mugnano del Cardinale (Avellino), ridetermina la sanzione della penalizzazione per punti 2 in classifica. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13.RICORSO SIG. RUNGI POMPEO PASQUALINO (SOGGETTO DELEGATO A SVOLGERE FUNZIONI IN FAVORE SOCIETÀ AIROLA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 61, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 1545/744 PF15-16/SP/CC DEL 3.8.2016 - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35 del 30.11.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Rungi Pompeo Pasqualino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Luigi Caso

Publicato in Roma il 19 gennaio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio